

COMMISSIONE TECNICA PER I FABBISOGNI STANDARD

VERBALE N. 101

Il giorno 27 del mese di febbraio dell'anno 2023 alle ore 11:00 in modalità di videoconferenza si è riunita, a seguito di regolare convocazione, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Alla riunione sono presenti i seguenti membri effettivi: il dott. Salvatore Bilardo (MEF-RGS, nelle veci di Presidente), dott. Andrea Ferri (ANCI/IFEL), dott. Antonio Colaiani (Min-Interno), dott. Piero Antonelli (UPI), prof.ssa Floriana Cerniglia (PCM-Dip. Affari Regionali).

Sono presenti i seguenti membri supplenti: dott. Costanzo D'Ascenzo (RGS), dott. Massimo Tatarelli (Min-Interno), dott. Ivo Rossi (PCM), dott. Marco Carotenuto (Dipartimento delle Finanze), Dott. Marco Marafini (regione Lazio), Dott. Massimo Zeppieri (RGS).

Sono altresì presenti i seguenti esperti esterni: dott. Cesare Vignocchi, dott.ssa Nicoletta Barabaschi, dott. Danilo Ballanti (IFEL-Ref), dott. Francesco Porcelli (Università di Bari), dott.ssa Cristina Equizzi, dott. Marco Mastracci, dott.ssa Larysa Minzyuk, dott. Roberto Dispotico, dott. Marco Stradiotto (SOSE) e il consigliere Anna Lucia Esposito (PCM), Dott.ssa Chiara Palermo (Ministero per le Disabilità), dott.ssa Stefania Bigi (Ministero dell'Istruzione).

Sono presenti, inoltre, la dott.ssa Annamaria Ustino e la dott.ssa Antonietta Fortini (MEF-RGS) e il dott. Danilo Carullo (MEF-DF).

Aprire la seduta il **dott. Bilardo**, in vece di Presidente (ai sensi di quanto recato dall'articolo 2 del regolamento della Commissione che prevede testualmente che: *"In caso di assenza del Presidente, la Commissione è presieduta dal componente più anziano per età tra i rappresentanti tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze"*) che, preliminarmente, segnala due disposizioni del regolamento della Commissione che rendono necessaria la convocazione della Commissione, pur in assenza del Presidente effettivo:

a) l'articolo 1, comma 2, che prevede: *"La Commissione agisce come organo tecnico collegiale con l'obiettivo di pervenire alla massima condivisione delle proposte, ferma restando l'esigenza di determinare le metodologie e gli aggiornamenti dei fabbisogni standard **in tempi coerenti** con l'applicabilità dei risultati."*;

b) l'articolo 9, comma 2, che recita: *"I lavori della Commissione sono organizzati in modo da assicurare **il rispetto dei tempi** per l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con le modalità previste dall'art. 6, comma 1, del citato d.lgs. 216/2010."*

Il Presidente dà inizio ai lavori, seguendo i punti previsti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Approvazione della Nota metodologica inerente l'aggiornamento e la revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario per il 2023;

- 3) Approvazione della Nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della capacità fiscale dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario per il 2023;
- 4) Approvazione della Nota metodologica del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2023 di cui all'articolo 1, comma 451, legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- 5) Approvazione della Nota metodologica relativa al potenziamento degli asili nido comunali di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d) *sexies*, legge 11 dicembre 2016, n. 232 e della Nota metodologica relativa all'incremento del trasporto degli alunni con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d) *octies*, legge 11/12/2016, n. 232.

1) Approvazione del verbale della seduta precedente

Il **Presidente** pone in approvazione il verbale n. 100 della seduta della Commissione del 15 dicembre 2022. Non essendovi contrari e/o astenuti, il verbale è approvato all'unanimità. Propone di illustrare congiuntamente e brevemente i punti 2, 3 e 4 dell'Odg.

Il punto 2 verrà illustrato dai rappresentanti di SOSE e i punti 3 e 4 dai rappresentanti del Dipartimento delle Finanze.

2) Approvazione della Nota metodologica inerente l'aggiornamento e la revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario per il 2023

Il **dott. Stradiotto** fa presente che non verranno illustrate le slides, in quanto sono le stesse presentate nella precedente riunione. Per quanto riguarda i fabbisogni standard, ritiene opportuno chiarire che sono stati aggiornati i dati di riferimento all'annualità 2019 e l'aggiornamento è avvenuto per tutte le funzioni. La componente rifiuti, sebbene stimata, è utile alla predisposizione dei PEF da parte degli enti, ma non entra nella determinazione del coefficiente di riparto ai fini perequativi. Per la funzione istruzione, invece, si sono apportate delle modifiche alla metodologia, con lo scopo di migliorarla. Dal confronto dei nuovi coefficienti di riparto con quelli dell'anno precedente, cioè quelli approvati nel 2021 che prendevano a riferimento l'annualità 2018, i risultati finali mostrano un leggero incremento di fabbisogno per i comuni medio piccoli e un decremento per le città medio grandi.

Inoltre, la suddivisione per aree geografiche mostra un leggero incremento di fabbisogno per i comuni delle regioni del Sud. Nel complesso le modifiche sull'istruzione hanno colto meglio le esigenze in campo rispetto alla vecchia metodologia ormai datata.

3) Approvazione della Nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della capacità fiscale dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario per il 2023;

Interviene il **dott. Carotenuto**, in merito alla stima della capacità fiscale, e anche lui rinvia a quanto presentato nelle precedenti riunioni, nelle quali vi era stata condivisione sul piano tecnico. Ritiene opportuno presentare la slide relativa all'importo definitivo della stima della capacità fiscale, segnalando che:

- a) per l'addizionale comunale all'Irpef l'aggiornamento ha preso a riferimento la base dei dati del 2019;
- b) per l'IMU, invece, si è proceduto ad una nuova standardizzazione del gettito;
- c) la novità ha riguardato l'aggiornamento metodologico per la stima della capacità fiscale residuale.

I principali elementi di modifica della capacità fiscale 2023 hanno riguardato:

- l'utilizzo di un nuovo data set di dati e di un *panel* per gli anni 2016-2019;
- l'aggiornamento della variabile reddituale considerando il reddito disponibile pari alla differenza tra reddito complessivo e imposte pagate;
- la standardizzazione separata dei proventi da mensa;
- l'aspetto importante da rilevare riguarda il vettore della capacità fiscale residuale che sarà utilizzato per il riparto del FSC 2023; questo ultimo mostra le principali differenze rispetto alla precedente stima, in quanto si è previsto un periodo transitorio di 3 anni di applicazione della nuova stima. Il primo anno di tale transizione impattava sul FSC 2023 con il 67% secondo la precedente valutazione e al 33% in base alla nuova stima, determinando un importo pari a 3 miliardi e 990 milioni di euro di capacità fiscale residuale;
- la stima complessiva della capacità fiscale, senza la componente rifiuti, è di poco inferiore ai 19 miliardi di euro.

Sugli aspetti più tecnici, rinvia alla nota metodologica e alle precedenti presentazioni.

4) Approvazione della Nota metodologica del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 451, legge 11 dicembre 2016, n. 232

Il **dott. Carotenuto** prosegue con l'illustrazione del punto 4) dell'Odg che sostanzialmente fa riferimento a quanto rappresentato nelle slide del 15 dicembre 2022, con alcuni piccoli aggiornamenti:

- l'aggiornamento principale è quello che riguarda il vettore della popolazione; a dicembre era stato utilizzato il dato provvisorio al 31 dicembre 2021, successivamente è stato pubblicato da ISTAT il dato definitivo e sono state così aggiornate tutte le relative stime;
- ci sono due nuovi comuni che si sono costituiti dal 2023 e ad essi viene attribuita la somma algebrica degli importi spettanti ai comuni di provenienza che si sono fusi;
- per il comune di Mappano si conferma il criterio di riparto delle risorse storiche adottato per il riparto del FSC 2022;
- per il comune di Misiliscemi (nato dalla scissione di una porzione del comune di Trapani) c'è una novità rispetto alla precedente presentazione per la quale si era ipotizzato che la correzione della ripartizione del fondo tra i due enti avvenisse a valle del processo di riparto, invece, nella nota metodologica attuale viene effettuata prima.

Per quanto riguarda la determinazione del FSC 2023, come è stato illustrato nella precedente presentazione, intervengono le seguenti voci:

- FSC 2022;
- introduzione delle rettifiche puntuali 2023, con modifica della rettifica per il Comune di Valle Lomellina;
- correzione delle risorse storiche per copertura delle rettifiche puntuali 2023;

- rettifica risorse in incremento di 1.077.000 euro per assegnazione residua Comune di Sappada.

Le voci di cui sopra determinano la dotazione iniziale del FSC 2023 alla quale poi vanno aggiunte le seguenti voci:

- correzione dei minori introiti IMU-TASI derivanti dalle modifiche normative;
- introduzione di ulteriori quote compensative;
- applicazione dei correttivi commi 450 e 449 d-bis, di cui all'articolo 1 della legge n. 232 del 2016;
- riparto del contributo di 5,5 milioni di euro a favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti;
- riparto del contributo di 299,923 milioni di euro finalizzato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali;
- riparto del contributo di 380 milioni di euro (come integrato dalla legge di bilancio per l'anno 2023);
- storno dell'accantonamento per le correzioni puntuali (7 milioni di euro).

Infine, dalle seguenti voci, si determina la dotazione finale del FSC 2023 che ammonta a 6.873.513.368 euro.

In tale contesto occorre far presente che:

- 1) per quanto riguarda i criteri di riparto del FSC 2023 per i comuni delle RSO, il 54,5 % del fondo è ripartito in base al criterio storico, mentre il 45,5% è ripartito sulla base della differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscali;
- 2) per i comuni delle RSS il 100% del fondo è assegnato in base al criterio storico;
- 3) Il target perequativo è al 70%, la percentuale della componente standard è pari al 65% e i fabbisogni standard e la capacità fiscale usati sono quelli presentati nella seduta della Commissione del 25 ottobre 2022 che andremo ad approvare in questa seduta. Inoltre, si conferma l'importo di 3,8 miliardi di euro erogati nel 2022 per il ristoro del minor gettito dovuto alle agevolazioni IMU-TASI previste dalla legge di stabilità 2016.

Nella composizione del Fondo intervengono i seguenti correttivi:

- il correttivo del comma 450, articolo 1, della legge n. 232 del 2016, che limita le variazioni tra l'anno in corso e quello precedente nell'attribuzione delle risorse per effetto della perequazione;
- il correttivo del comma 449, lettera d-bis), articolo 1, della legge n. 232 del 2016, che riguarda la ripartizione dei 25 milioni di euro a favore degli enti che presentano variazioni negative rispetto al 2022 in termini di attribuzione delle risorse per effetto del meccanismo della perequazione con riparto effettuato in misura proporzionale ai differenziali negativi;
- il contributo di 5,5 milioni di euro attribuito ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e con dotazione negativa del FSC, ai sensi di quanto recato del comma 449, lettera d) ter, articolo 1, della legge 232 del 2016;
- il riparto del contributo di 299,923 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sociali, ai sensi di quanto recato del comma 449, lettera d) quinquies, articolo 1, della legge 232 del 2016.

Ai fini del riparto delle risorse aggiuntive, il dott. Carotenuto osserva che, tenuto anche conto degli effetti derivanti dal riparto del FSC degli anni precedenti, gli effetti negativi per i comuni che perdono risorse dalla perequazione ammontano complessivamente a 240 milioni di euro.

Al fine di coprire tali effetti negativi, la proposta sui criteri di riparto delle risorse aggiuntive 2023, in continuità con quella portata all'attenzione della Commissione nel giorno 15 dicembre 2022, prevede l'ipotesi di confermare per i comuni delle RSO l'ammontare attribuito nel FSC 2022 in proporzione al taglio disposto dal D.L. n. 66/2014, pari a circa 134 milioni di euro, da destinare a tutti i comuni, e di attribuire la restante parte di circa 204 milioni alla copertura degli effetti negativi della perequazione. Si perviene così al risultato di copertura di circa l'85% degli effetti negativi derivanti dal meccanismo perequativo. Permane una quota residuale di effetti negativi non coperta pari a 36,8 milioni euro che riguarda 4.363 comuni e, quindi, un numero maggiore di enti rispetto allo scorso anno perché per alcuni di essi le variazioni negative sono marginali.

Il **dott. Bilardo** ringrazia per l'illustrazione riguardante i punti 2, 3 e 4 dell'Odg e apre la discussione sugli stessi.

Interviene il **dott. Ferri** per rappresentare, in primo luogo, che il meccanismo perequativo è piuttosto complesso e si presta poco alla partecipazione degli enti e con esiti tutt'altro che intuitivi circa il risultato finale, con l'aggravio dovuto al fatto che quest'anno si ripresenta il tema del finanziamento orizzontale della perequazione che rappresenta uno scoglio di grande importanza per l'avanzamento dell'intero sistema.

Si sofferma nello specifico su quanto rappresentato dal Dipartimento delle Finanze, in merito al fatto che tramite il fondo di solidarietà comunale si redistribuisce agli enti la trattenuta di 2.768 milioni di euro (la quota di alimentazione del FSC), affermando che ciò di fatto non è vero, in quanto, in seguito ai tagli sulle risorse degli enti territoriali, dagli anni 2014 e 2015 si trattengono dai comuni 2.768 milioni e se ne attribuiscono 2.370 e quindi circa 400 milioni in meno. Ciò mostra come il modo in cui è articolato il meccanismo di riparto può dare impressioni assai diverse su qualcosa che dovrebbe invece essere ben leggibile sia dagli amministratori che da tutti i cittadini.

Per quanto concerne le note metodologiche, osserva che queste ultime determinano apprezzabili miglioramenti rispetto ai punti di partenza e forniscono una maggiore capacità interpretativa di fabbisogni e delle capacità fiscali. IFEL ha collaborato lealmente alla loro definizione, nel quadro dei compiti assegnatigli dall'ordinamento, a partire dal d.lgs. n.216/2010, come già ricordato in riunioni precedenti.

In particolare, la modifica della funzione istruzione ha visto lo scorporo del costo delle mense che ha permesso di ottenere la depurazione di taluni effetti distorsivi. La soluzione adottata permette di tener conto dell'esistenza o meno del servizio, della propensione oggettiva alla contribuzione, basata anche sulla disponibilità economica territoriale, e della dimensione tariffaria che contribuisce alla copertura del servizio. L'altro aspetto innovativo di tipo trasversale, riguarda le dinamiche demografiche, in quanto fabbisogni e capacità fiscali per loro struttura sfavoriscono i piccoli comuni, perché i valori medi di questi enti per fabbisogni e capacità fiscali seguono andamenti che tendono a penalizzarne l'assegnazione delle risorse. La capacità fiscale di tali enti è basata su elementi fisici come gli immobili che tendono a rimanere fissi, indipendentemente dallo spopolamento e dalla crisi economica dei territori interni e montani ed i fabbisogni standard non seguono una curva in grado di tener conto delle difficoltà presenti nei comuni più piccoli che invece sono avamposti di presidio sul territorio, con funzioni in larga parte incompressibili. Aver considerato

una media mobile quinquennale delle popolazioni target è un fatto positivo, seppur parziale, che coglie uno degli elementi critici del sistema perequativo. Tale complesso di variazioni ha comunque portato alla individuazione di uno spostamento di risorse molto rilevante all'interno del comparto che inizialmente non veniva coperto e che determina perdite di risorse soprattutto per i comuni piccoli, rafforzando i comuni intermedi e "a macchia di leopardo" i comuni del sud, molti dei quali continuano invece a perdere risorse per effetto del riparto annuale delle risorse. Questa tendenza tipica del meccanismo dei Fas viene fortemente accentuata dalla modifica della capacità fiscale di cui alla nota metodologica all'esame della CTFIS odierna.

In tale contesto, inoltre, all'avvio del dibattito che ha accompagnato le fasi conclusive dei nostri lavori, il comparto comunale subiva una rilevante riduzione di risorse strutturali per circa 260 milioni di euro di euro dovuto alle seguenti componenti:

- abbattimento del fondo IMU-TASI per 110 milioni di euro (su 300 mln. complessivi), poi superato dal ripristino di queste risorse con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 1, comma 786, legge 29 dicembre 2022, n. 197, che stabilizza a regime il contributo;
- la previsione della *spending review* che consiste in una riduzione di risorse per 100 milioni di euro per i comuni e 50 milioni per le Città metropolitane e le Province, in relazione ad ipotizzati risparmi di spesa dovuti a miglioramenti della gestione digitale dell'amministrazione pubblica (articolo 1, comma 853, della legge 178 del 2020);
- mancato ripristino del contributo di 50 mln. assegnato per il solo 2022 dalla scorsa legge di bilancio (articolo 1, comma 582, della legge 30 dicembre 2021, n.234) e non riassegnati per il 2023 con pregiudizio proprio per i piccoli comuni in spopolamento;

Inoltre, le risorse finora utilizzate per mitigare gli effetti perequativi e finanziare ugualmente in modo verticale la perequazione a favore degli enti beneficiari, possono per il 2023 contare su un incremento di 80 mln (di cui 50 introdotti dalla legge di bilancio anticipando quota parte dell'aumento previsto nel 2024). Vale la pena di ricordare che questa componente del FSC è costituita da risorse doverosamente reintegrate a seguito del taglio operato con il dl 66/2014, di cui è stata (pur tardivamente) riconosciuta la temporaneità, attraverso la riassegnazione di 560 milioni di euro a decorrere dal 2020, in quote annuali progressivamente crescenti. La richiesta di anticipare al 2023 una quota più corposa delle assegnazioni disposte per il 2024 si è concretizzata in un aumento di soli 50 mln. di euro, portando a 80 l'incremento complessivo del 2023, a fronte dei ben 180 milioni aggiuntivi tuttora previsti per il 2024.

Il riparto del FSC proposto per effetto delle modifiche metodologiche e degli incrementi della percentuale di perequazione risulta quindi meno sbilanciato di quanto inizialmente prospettato, ma richiede un finanziamento "orizzontale" di 36 mln. di euro circa, pur scontando gli effetti solo formalmente riequilibranti della quota di FSC destinata al potenziamento dei servizi sociali.

La dimensione dello sbilancio residuo, pari a 36 milioni, può sembrare lieve, ma va invece ritenuta rilevante perché coinvolge alcuni elementi di contrasto con i principi cardine della legge n. 42 del 2009. In particolare, per quanto concerne la perequazione questa, non può risolversi in un riequilibrio di risorse tra enti (di tipo orizzontale), soprattutto a seguito di una stagione di crisi che ha comportato tagli lineari sulle risorse comunali per quasi 9 miliardi di euro; considerando poi che le spese correnti comunali sono di circa 50 miliardi di euro, in lieve calo nel corso dello scorso decennio, se ne deduce plasticamente l'impoverimento del comparto e l'enorme spostamento di risorse tra gettiti standard e sforzo fiscale. Ciò ha significato in definitiva che il federalismo fiscale attuato in Italia, sotto il condizionamento dei tagli, è stato sostanzialmente

orientato verso lo sforzo fiscale dei comuni, ampiamente utilizzato per il finanziamento di quote significative delle funzioni fondamentali. Quest'ultimo elemento è di grandissima rilevanza rispetto alla posizione che Anci persegue in termini di sostenibilità dell'impostazione tecnica proposta.

Va inoltre sottolineato che è la prima volta che ci si trova a decidere il riparto principale di risorse per il comparto dei comuni in un quadro di fortissima incertezza dei costi dell'energia e con l'inflazione che tra il 2022 e il 2023 raggiunge il 15%, secondo le attuali previsioni. Appare estremamente preoccupante che si applichino delle regole tecniche indifferenti rispetto alla dimensione reale del fabbisogno comunale determinato dai fattori esogeni sopra esposti, che determinano cambiamenti che non possono essere ritenuti estranei al campo di interesse tecnico della CTFS. A contrario, questi elementi di tensione normativa e ambientale, anche alla luce della rigidità dei bilanci degli enti locali, devono porre un interrogativo condiviso nel momento in cui si va a presentare il materiale illustrato al fine di produrre un risultato tecnico finanziario adeguato e che dovrà poi essere approvato dal decisore politico.

Per questi motivi, ANCI/IFEL non condivide sul piano tecnico-applicativo, come già espresso nella riunione di dicembre, gli esiti dell'insieme delle elaborazioni presentate.

Il **dott. Bilardo** ringrazia il dott. Ferri per la chiarezza espositiva, ma sottolinea la natura tecnica dei compiti affidati alla Commissione e che le posizioni della Commissione rappresentano elementi utili per le scelte del decisore politico. La Commissione, in ogni caso, farà tesoro delle puntualizzazioni di IFEL in merito alla riduzione di risorse per effetto della *spending review* e di quella sostanziale che avviene per effetto dell'inflazione, ma rappresenta che, a quadro legislativo vigente, i punti 2, 3 e 4 dell'OdG devono essere approvati, in quanto è necessario fornire un quadro di certezza di risorse finanziarie ai comuni, in relazione alla predisposizione dei bilanci, e ricorda che i tempi si sono abbastanza prolungati. Si augura pertanto che nella riunione odierna si possa procedere alla loro approvazione e invita, pertanto, i componenti votanti della Commissione ad esprimere il loro parere.

Pone in votazione i punti:

-il punto 2) **Approvazione della Nota metodologica inerente l'aggiornamento e la revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario per il 2023;**

- il punto 3) **Approvazione della Nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della capacità fiscale dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario per il 2023;**

- il punto 4) **Approvazione della Nota metodologica del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 451, legge 11 dicembre 2016, n. 232;**

La Commissione decide di esprimersi con una unica votazione su tutti e tre i punti, essendo i documenti tra loro connessi, e si esprime come di seguito:

- 5 pareri favorevoli (Colaianni, Bilardo, Carotenuto, Cerniglia e Zeppieri),
- 2 pareri contrari (Ferri, Antonelli),
- 1 astensione (Marafini).

Si prende atto che la Commissione Tecnica si è espressa favorevolmente sui punti posti in approvazione.

Il **dott. Bilardo** prosegue con il punto 5) dell'Odg relativo all'approvazione della Nota metodologica relativa al potenziamento degli asili nido comunali e a quella relativa all'incremento del trasporto degli alunni con disabilità.

5) Approvazione della Nota metodologica relativa al potenziamento degli asili nido comunali di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d) sexies, legge 11 dicembre 2016, n. 232 e della Nota metodologica relativa all'incremento del trasporto degli alunni con disabilità di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d) octies, legge 11 dicembre 2016, n. 232

Interviene il **dott. Stradiotto**, ringraziando tutti i membri della Commissione per il lavoro svolto sugli obiettivi di servizio per l'anno 2022. Lascia, in seguito, la parola al dott. Dispotico per l'illustrazione delle slides sugli obiettivi di servizio 2023 per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità e per il servizio asili nido.

Il **dott. Dispotico** inizia l'illustrazione delle slide rappresentando che la metodologia per la determinazione degli obiettivi di servizio è rimasta invariata e che le risorse attribuite per l'anno 2023 sono pari a 175 milioni di euro, per il servizio asili nido, e a 50 milioni di euro per il servizio di trasporto scolastico degli alunni disabili. Per quanto riguarda il servizio asilo-nido, il potenziamento si esplicherà attraverso l'incremento dell'offerta pubblica da parte dei comuni nei quali il servizio risulta inferiore all'obiettivo di copertura del 33% della popolazione in età 3-36 mesi, tenendo anche conto dell'offerta privata. Per individuare i comuni interessati dall'assegnazione di risorse per il potenziamento del servizio, è stata innanzitutto determinata la percentuale di copertura del servizio degli asili nido pubblici e privati con riferimento all'anno 2018.

Confluiscono, quindi, in tale calcolo il numero di utenti di nidi e micronidi comunali in gestione diretta ed esternalizzata, i posti autorizzati per nidi e micronidi privati e, infine, i posti autorizzati privati e pubblici per le sezioni primavera. Il valore della popolazione di riferimento, utilizzato per il calcolo della percentuale di copertura, è rappresentato dalla media per gli anni 2017, 2018 e 2019 della popolazione in età 3-36 mesi (popolazione target). Rapportando il numero di utenti pubblici e privati alla popolazione target 3-36 mesi, si ottiene il tasso di copertura storico.

Calcolato il numero di utenti aggiuntivi necessari a raggiungere il livello di servizio pari al 33% della popolazione target, si è individuato implicitamente il livello di fabbisogno standard pro-utente da prendere a riferimento per il finanziamento degli utenti aggiuntivi. Tale valore ammonta a circa 7.670 euro per nuovo utente ed appare coerente con il valore medio del costo per bambino servito risultante dai fabbisogni standard per i comuni delle RSO (circa 9.200 euro per utente), tenendo conto del valore della partecipazione al costo pari all'importo minimo del bonus riconosciuto dall'INPS in base alle norme vigenti (1.500 euro annui, art. 1, comma 355, Legge n. 232/2016). Nel periodo 2022-2026, il gap rispetto al 28,88% di copertura viene colmato gradualmente secondo la disponibilità delle risorse per ciascun anno. Nel calcolo degli utenti aggiuntivi e delle rispettive risorse, oltre agli utenti necessari per colmare il gap rispetto al 28,88% di copertura confluiscono anche i posti non utilizzati negli asili nido comunali dei comuni sotto obiettivo.

Dal 2027, con la piena disponibilità del finanziamento a regime (1.100 milioni di euro annui), il *gap* rispetto all'obiettivo del 33% di copertura sarà integralmente colmato e il meccanismo dei posti inutilizzati non avrà alcuna influenza.

Rispetto alla determinazione degli obiettivi di servizio del 2022, una delle novità introdotte per l'assegnazione delle risorse è un maggior ancoraggio al dato dei questionari, ritenuto più affidabile del dato ISTAT. In tale direzione, infatti, in caso di mancanza dell'informazione 2018 desunta dal questionario FC50U, prima di recuperare il dato ISTAT 2018 come veniva fatto per il 2022, è stata considerata l'eventuale presenza dell'utenza dal questionario FC40U relativa all'annualità 2017. Inoltre, nella procedura, è stata modificata la modalità di gestione dei comuni fusi, calcolando direttamente il numero di utenti aggiuntivi direttamente sul nuovo comune oggetto di fusione anziché riassegnare a posteriori il numero di utenti assegnati dall'algoritmo ai singoli comuni prima del percorso di fusione.

Un altro elemento di novità ha riguardato la correzione del numero di utenti nel caso di errata compilazione dell'unione/comunità montana e/o del capofila di una convezione.

Analizzando i risultati a cui si è pervenuti, gli utenti aggiuntivi assegnati per il 2023 sono pari a 22.822 per un totale di risorse pari a 175.000.000 euro. Andando, invece, ad approfondire per classe dimensionale e per regione l'andamento del numero di utenti aggiuntivi fino al 2027 è stato evidenziato come gli utenti crescano all'aumentare delle risorse messe a disposizione e come sia marcato il numero di utenti aggiuntivi assegnati per i comuni delle regioni del sud e per la Regione siciliana.

Per quanto riguarda il trasporto scolastico degli alunni con disabilità, considerando le risorse a disposizione per il 2023 e il costo medio del servizio, è stata derivata la percentuale di copertura dell'11,59% degli utenti disabili in età scolastica trasportati rispetto al totale degli alunni disabili quale obiettivo di servizio per il 2023. In particolare, tale valore è stato ricavato in modo da riconoscere un numero di utenti aggiuntivi da trasportare coerente con un costo complessivo pari ai 50 milioni di euro previsti per il 2023 tenendo conto del costo unitario di riferimento di erogazione del servizio di trasporto identificato in 3.469,04 euro.

Tale costo unitario è stato calcolato come somma del costo di trasporto di un utente nel comune in cui è presente il plesso statale e comunale (486,60 euro) e del costo di trasporto di un utente disabile della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado (pari a 4.138,79 euro), somma considerata per la sola quota di 9/12 per tenere conto del fatto che la misura di potenziamento dell'obiettivo di servizio qui considerata interviene nel 2023 ad annualità già iniziata. Per quanto concerne invece i comuni della regione Sardegna che ad oggi non sono sottoposti alla rilevazione per la stima dei FaS, e che di conseguenza non hanno compilato il questionario FC50U (2018), il numero storico di utenti disabili trasportati della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado è stato determinato assegnando il valore minimo del rapporto tra il numero di utenti disabili trasportati e gli alunni disabili fornito dal MIUR utilizzato in applicazione per il calcolo dei FaS, corrispondente al 5° percentile della distribuzione dei comuni RSO 2013, pari a 2,46%.

I dati utilizzati ai fini del calcolo degli utenti del trasporto scolastico con disabilità, nonché della copertura del servizio esistente sul territorio rispetto al totale degli alunni disabili, provengono dai valori inseriti nel questionario FC50U con riferimento all'anno contabile 2018 - considerando sia il dato dichiarato dal comune, sia il dato eventualmente derivante dall'appartenenza ad una forma di gestione associata alla data del 26 gennaio 2023 e sia l'eventuale recupero dell'informazione desunta dal questionario FC40U nel caso di

comune non in forma associata nel 2018 e non rispondente al questionario FC50U - e dal MIUR per il dato relativo agli alunni disabili per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.

Un'importante modifica rispetto all'obiettivo di servizio determinato per il 2022 ha riguardato l'eliminazione della regola di normalizzazione applicata nella determinazione dei fabbisogni standard che prevedeva l'assegnazione di un valore minimo al dato relativo all'utenza disabile trasportata nel caso di nessuna indicazione di quest'ultima informazione nel questionario e presenza, invece, di alunni disabili (fonte Miur).

La gestione dei comuni fusi ha seguito la stessa logica utilizzata per il servizio di asili nido e nell'illustrazione dei nuovi risultati è stato evidenziato il passaggio da un numero di utenti aggiuntivi pari a 8.632 nel 2022 a 14.373 nuovi utenti da rendicontare nel 2023.

Interviene il **dott. Ballanti**, per rappresentare il contributo dato dall'IFEL alla predisposizione delle note tecniche sugli obiettivi di servizio per gli asili nido e per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità.

Segnala che è stata predisposta da parte di IFEL una piattaforma per favorire gli enti nella pianificazione degli interventi di potenziamento dei servizi. Tale piattaforma è stata usata da un numero considerevole di Comuni e questo ha fatto emergere una serie di problematiche. Ad esempio, sul dato degli utenti da prendere a riferimento, il dott. Ballanti non parlerebbe di affidabilità del dato, come precisato nella relazione, perché è sempre possibile che vi siano degli errori, anche se il questionario sui fabbisogni standard permette di correggerli. Le note tecniche predisposte sono importanti perché consentono di vedere la ripartizione delle risorse tra i comuni e inoltre vengono dati a questi ultimi una serie di indicazioni su come poter impiegare le maggiori risorse assegnate per potenziare il servizio.

Ad esempio, per il servizio asili nido, si può ampliare la disponibilità del servizio e questa possibilità di intervento è strettamente legata alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la costruzione di nuovi asili nido. Un'altra possibilità è quella di trasferire le risorse aggiuntive all'ambito territoriale di riferimento per aumentare il numero di utenti serviti nel Comune stesso o nel territorio dell'ambito. Questa è una importante novità introdotta nella rendicontazione. Inoltre, per potenziare il servizio, si può ricorrere anche a convenzioni con nidi e micronidi privati con riserva di posti. Un'ulteriore modalità è quella di utilizzare le maggiori assegnando voucher e contributi alle famiglie per fruire del servizio sul territorio. Vi è stata inoltre una discussione molto intensa sulle altre modalità autonomamente determinate riconducibili ai servizi educativi dell'infanzia con cui potenziare il servizio di asilo nido e si è pervenuti alla seguente soluzione "altre modalità autonomamente determinate riconducibili ai servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera c), punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, strutturati su almeno 5 giorni a settimana e con almeno 4 ore di frequenza giornaliera con affidamento, dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad uno o più educatori in modo continuativo" .

Sul trasporto scolastico, le modalità con cui il comune può potenziare il servizio sono analoghe a quelle del servizio asili-nido. Da ultimo, il dott. Ballanti conclude affermando che il lavoro sugli obiettivi di servizio è migliorato grazie all'esperienza dello scorso anno, tuttavia bisogna accelerare i tempi in cui vengono realizzate e approvate le note metodologiche, cercando di rispettare la tempistica prevista dalla norma.

Il **Presidente** chiede le modalità di potenziamento del servizio per quei piccoli comuni a cui viene richiesto di incrementare il servizio di un utente aggiuntivo e che sono distanti tra di loro. In particolare, chiede se sono state date indicazioni in merito.

Il **dott. Ballanti** risponde che una delle soluzioni per i piccoli comuni è il nido familiare. Tale servizio consiste in un nido organizzato a casa da una o più educatrici con titoli e può ospitare da 8 fino a 9 bambini. Un'altra soluzione è quella di verificare se vi sono spazi nella scuola pubblica materna e costruire una sezione primavera all'interno delle aule disponibili. La soluzione ottimale per i comuni più piccoli è quella di poter girare il contributo all'ATS con il vincolo di nuovi utenti sul comune che fornisce il contributo, oppure con aumento degli utenti nell'ambito stesso. Un esempio di soluzione adottata dai comuni dell'Emilia-Romagna con i fondi europei era quello di offrire il servizio asili nido in maniera gratuita a coloro che cambiavano la residenza. Questa potrebbe essere una soluzione che permette di contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni.

La **dott.ssa Palermo** chiede, circa dati del trasporto scolastico degli alunni disabili, la motivazione per cui non sono stati usati gli ultimi dati MIUR relativi agli anni scolastici 2019 e 2020. Inoltre, sul potenziamento del servizio tramite *voucher*, rappresenta che il trasporto di un alunno disabile richiede mezzi specifici e che quindi dovrebbe essere consentito alla famiglia di scegliere o meno questa opzione qualora non disponga del mezzo di trasporto idoneo.

Il **dott. Stradiotto** specifica che l'anno di riferimento per valutare l'incremento del servizio, sia per il servizio asili nido che per il servizio di trasporto alunni disabili, è il 2018. Le risorse che il comune riceve diventano libere (senza vincolo di spesa) se nel frattempo l'ente ha incrementato il livello del servizio anche senza l'utilizzo delle risorse ricevute. Per quanto concerne i voucher o i contributi destinati alle famiglie, rappresenta che sono delle finalizzazioni aggiuntive rispetto a quella di erogare direttamente il servizio. Inoltre, è stato richiesto ai comuni di comunicare la gravità delle diverse disabilità allo scopo di avere una reale fotografia della situazione in modo da poter allocare in modo più preciso le risorse, a partire dai prossimi anni.

La **dott.ssa Palermo** ritiene che le informazioni fornite dal dott. Stradiotto debbano essere inserite nella nota.

Il **dott. Stradiotto** risponde che quanto richiesto dalla dott.ssa Palermo può essere inserito nella nota e nelle istruzioni che accompagnano le schede di monitoraggio e rendicontazione, precisando che la nota in discussione è finalizzata a rendere nota la distribuzione delle risorse e le modalità con cui il comune può potenziare il servizio. Sul punto evidenziato dal dott. Ballanti circa le modalità autodeterminate, specifica che questa era l'unica definizione che poteva essere adottata per aiutare i comuni che effettivamente si stanno attivando per predisporre le citate iniziative. Inoltre, in caso di approvazione delle due note tecniche, bisognerebbe comunicare in tempi brevi ai comuni quali sono i loro obiettivi di servizio per il 2023.

Il **dott. Ferri** rappresenta che non vi è nessun ostacolo ad andare avanti sugli obiettivi di servizio e condivide quanto è stato detto nelle diverse discussioni. Sui piccoli comuni, ricorda che è stato scelto dalla Commissione di non definire quantità soglia, con il rischio che parte delle quote assegnate di minor valore non risultino effettivamente utilizzabili. Segnala che l'asilo nido è un servizio essenziale che, tuttavia, non fa parte delle funzioni fondamentali dei comuni, a norma dell'articolo 9 del DL n. 95 del 2012, e che questo è un elemento difforme rispetto all'enfasi che ne viene data ultimamente. Esprime disaccordo sul recupero

delle risorse nel caso di non utilizzo o di raggiungimento parziale dell'obiettivo e propone di mantenere le somme recuperate all'interno del Fondo di Solidarietà Comunale per essere poi ripartite con un certo grado di discrezionalità ma in coerenza con gli obiettivi della norma, come Anci ha proposto con appositi emendamenti alla legge di bilancio. Un altro aspetto sul trasporto scolastico degli alunni con disabilità è che la base di riferimento per questo servizio sarà desumibile con la rendicontazione in quanto, al momento, non si conoscono i diversi gradi di disabilità degli studenti e quindi non è possibile determinare in modo sufficientemente preciso i livelli di servizio raggiunti ed il fabbisogno residuo effettivo.

Il **Presidente** propone di affrontare il tema dei recuperi una volta che si avrà la rendicontazione delle risorse attribuite per l'anno 2022.

Il **dott. Stradiotto** rappresenta la presenza di un errore nell'allegato della nota asili, evidenziato dal dott. Colaianni, ovvero l'indicazione, in una etichetta, dell'anno 2022 invece dell'anno 2023.

Il **Presidente** pone in approvazione le note metodologiche sugli obiettivi di servizio 2023 per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità e per il servizio asili nido. Non essendoci contrari e/o astenuti, su entrambe le note la commissione si esprime favorevolmente all'unanimità.

Il **Presidente** chiude la seduta alle ore 13:30.